

L'attivo destinabile alla procedura è indicato in € 1000,00 mensili (pari a € 12000,00 annui) per 7,5 annualità (e così per € 90.000,00), tenuto conto dello stipendio medio e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia.

Sottraendo all'attivo disponibile (€ 90.000,00) l'importo di € 86.662,80 (prededotto e privilegiato) si ottiene l'importo di € 3337,20 che costituisce il residuo per i chirografi.

Il piano presentato dai proponenti come emendato, e cioè quello datato 31/7/17, prevede:

- il pagamento rateizzato del debito ipotecario secondo la valorizzazione prevista dal bando concernente l'asta dell'esecuzione immobiliare n. [REDACTED] RGE indetta per la data del 29/3/17 con relativo stralcio della parte di credito non soddisfatta;
- il pagamento integrale dei crediti prededotti;
- il pagamento in percentuale (circa 3,71%) dei creditori chirografari e dei crediti privilegiati stralciati al chirografo per incapacienza dell'attivo su cui insiste il privilegio (parte del credito ipotecario).

La proposta di piano del consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario ex art. 7 l. n. 3/12 e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati nell'arco di 7,5 anni mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa dei debitori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nell'importo destinabile alla procedura, previa valutazione di quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia.

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

L'OCC, nella persona del Dott. Marco Bianchi, dopo aver ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo del piano, e, quanto alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che *“in caso di liquidazione i beni prontamente liquidabili siano di modesto valore rispetto alla proposta avanzata”*, ha attestato la fattibilità del piano del consumatore di cui si discute.

Come è stato opportunamente osservato, il piano del consumatore attribuisce al Giudice una funzione estremamente delicata, col rischio che si ecceda, da un lato, nel mero rigorismo contabile, favorendo il ceto creditorio, anche nel caso di imprudente gestione del credito, e, dall'altro, nell'eccessivo lassismo, finendo per consentire la soluzione più meritoria ad insolvenze mosse da intenti meramente elusivi, magari programmati.

Come pure è stato osservato, dalla sproporzione tra redditi disponibili e ammontare del debito contratto, si può far discendere sempre, contabilmente, la natura colposa dell'indebitamento, di tal che pare preferibile, in linea generale, un approccio in termini, per così dire, di elasticità alla complessa problematica.



Nel caso di specie assume rilievo in particolare il fatto, opportunamente evidenziato dall'OCC, che la principale causa dell'indebitamento dei ricorrenti sia da ricercare nel fatto che, dopo aver contratto il mutuo per l'acquisto della casa familiare e dopo aver pagato regolarmente per alcuni anni le rate dello stesso, nell'anno 2012 [REDACTED] all'epoca dipendente di [REDACTED] fu trasferito per 18 mesi presso la sede di [REDACTED] con spese di trasferta a suo carico e una busta paga di circa € 990,00, e nel fatto che, nello stesso periodo, la moglie [REDACTED] si trovò nelle condizioni di dover accettare una riduzione del lavoro con conseguente diminuzione della retribuzione.

A ciò si aggiunge l'aiuto economico prestato dai genitori alla figlia [REDACTED] che in quel periodo aveva iniziato una nuova attività, poi chiusa con impossibilità per la figlia di restituire quanto ricevuto.

Si deve quindi escludere che, nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento possa essere considerata come provocata dai debitori.

Non è stata sollevata alcuna contestazione.

Per quanto detto si ritiene omologabile il piano del consumatore depositato da [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] C.F. [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in C [REDACTED] C.F. [REDACTED] come emendato in data 31/7/17.

P.Q.M

visti gli artt. 12 bis e 12 ter L. n. 3/12 e succ. mod.

omologa

il piano del consumatore depositato da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] come emendato in data 31/7/17;

dispone

che i debitorio effettuino i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come omologato;



attribuisce

all'OCC gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/12 e succ. mod.;

dispone

la pubblicazione del presente provvedimento sul quotidiano [REDACTED] a spese dei ricorrenti e a cura dell'OCC.

Si comunichi.

Mantova 22/12/17.

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

IL CASO.it

